



Civile Ord. Sez. 6 Num. 23101 Anno 2015

Presidente: RAGONESI VITTORIO

Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

Data pubblicazione: 11/11/2015

ORDINANZA

C. U. + C. I.

sul ricorso 21887-2014 proposto da:

FALLIMENTO GF SRL, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO MATERAZZI giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

INTESA SAPAOLO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIBERIANA 17, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO FERRAGUTO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

- *controricorrente* -

7910
15



avverso la sentenza n. 7/2014 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA del 7/01/2014, depositata il 09/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito l'Avvocato Roberto Materazzi difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 30 giugno 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.:

«Con sentenza in data 9 gennaio 2014, la Corte d'Appello di Perugia ha accolto l'impugnazione proposta da Intesa Sanpaolo Spa contro la pronuncia del Tribunale di Perugia che, a sua volta, aveva accolto la domanda di inefficacia, nei confronti del Fallimento, del «pagamento», eseguito in favore della Banca, attraverso l'esecuzione di una rimessa sul conto corrente in essere presso lo stesso Istituto di credito, condannato alla restituzione della somma, oltre accessori, in favore della curatela.

Avverso la decisione della Corte d'Appello ha proposto ricorso per cassazione la Curatela, con atto notificato il 5 settembre 2014, sulla base di un unico motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 66 LF e 2901 c.c.).

La Banca ha resistito con controricorso.

Il ricorso appare manifestamente fondato giacché:

- a) Non appaiono fondate le eccezioni di inammissibilità del mezzo di cassazione, atteso che le questioni poste con il ricorso sono state trattate dalla sentenza impugnata, che - a sua volta - le ha ripreso (rovesciando conclusioni e verdetto) dal tenore della motivazione contenuta nella sentenza di prime cure;
- b) Quanto alla questione della non revocabilità dei pagamenti di debiti scaduti, di cui all'art. 2901, terzo comma, c.c. (pienamente affermati da questa Corte, da ultimo con la sentenza Sez. 1, Sentenza n. 14420 del 2013, secondo cui vi è esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall'art. 2901, terzo comma, cod. civ., traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano



verificati gli effetti della mora ex art. 1219 cod. civ.), con riferimento alle rimesse su conto corrente bancario in essere con l'istituto di credito che si assume creditore, deve pur sempre approdare alla qualificazione di «pagamento di debito scaduto» secondo le qualificazioni che attengono ai principi regolativi del conto corrente, in ordine ai quali trova comunque applicazione il principio secondo cui «al fine di accertare se una rimessa del correntista sia destinata al pagamento di un proprio debito verso la banca ed abbia quindi funzione solutoria, ovvero valga solo a ripristinare la provvista sul conto corrente, occorre fare riferimento al criterio del "saldo disponibile" del conto, da determinarsi in ragione delle epoche di effettiva esecuzione di incassi ed erogazioni da parte della banca; non è, invece, idoneo né il criterio del "saldo contabile", che riflette la registrazione delle operazioni in ordine puramente cronologico, né quello del "saldo per valuta", che è effetto del posizionamento delle partite unicamente in base alla data di maturazione degli interessi» (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 16608 del 2010) i quali vengono in rilievo non soltanto in caso di applicazione dei principi relativi alla revocatoria fallimentare, ma più in generale, con riferimento alle rimesse eseguite sul conto corrente bancario».

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale, ai sensi degli artt. 380-bis e 375 n. 5 c.p.c., apparendo il ricorso manifestamente fondato.».

Letta la memoria di parte ricorrente.

Considerato che il Collegio NON condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra; che, infatti, la sentenza della Corte territoriale deve essere confermata, essendo esatto il dispositivo, anche se essa necessita di una significativa correzione della motivazione, non potendo farsi applicazione del concetto di pagamento di un debito scaduto al di fuori dei casi consentiti dall'elaborazione di questa Corte e riguardante l'art. 67 LF; che, alla luce di essa, il pagamento non muta di significato in rapporto alle qualificazioni giuridiche impresse dai due diversi sistemi di revocatoria (quello pauliano e quello fallimentare); che, infatti, una volta definito il concetto di pagamento di debito scaduto o esigibile (in rapporto alle nozioni di «conto passivo», ossia di conto privo di apertura di credito, o di conto con passivo eccedente l'accreditamento della Banca) le conseguenze



non sono identiche nell'ambito dei due sistemi revocatori azionati, atteso che - in quello pauliano - l'esenzione dalla revocatoria, di cui all'art. 2901, 3° comma, c.c., opera proprio con riferimento a tali evenienze (il conto chiuso, il conto passivo o il conto con passivo eccedente l'accreditamento) e non certo a quella del ripristino della valuta disponibile da parte del correntista nell'ambito del conto affidato (che equivale ad un ripristino dell'affidamento), in tale ultimo caso (ove, per ipotesi ammesso) facendosi conseguire alla procedura attrice un valore economico non conseguibile attraverso il diverso sistema della revocatoria fallimentare, che - com'è noto - non è idoneo, alla luce del diritto vivente, a perseguire «in revocatoria» le rimesse ripristinatorie della valuta autorizzata;

che, infatti, nella specie, il primo giudice aveva affermato il difetto della natura solutoria della rimessa, trattandosi di un conto corrente ancora in essere e di un versamento eseguito «nei limiti del fido concesso» (sent. p. 2);

che, di conseguenza, non è consentita la revocabilità delle rimesse bancarie con riferimento al (e nei limiti del) ripristino dell'affidamento del conto corrente bancario, trattandosi di versamenti che non consistono in pagamenti, pena l'elusione del sistema revocatorio costituito da quello risultante dalle previsioni di cui agli artt. 65 e 67 LF;

che, in conclusione, il ricorso deve essere respinto perché infondato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questa fase, liquidate come da dispositivo;

che, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-*quater* all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi euro 3.100,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre a spese generali forfettarie e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei

presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1ª
sezione civile della Corte di cassazione, il 27 ottobre

